



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

**Regolamento della Pratica Forense
presso l'ufficio Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze**

Art. 1
La Pratica forense

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze

Art. 2
Numero dei praticanti

La pratica forense presso l'Avvocatura metropolitana è limitata al numero massimo consentito dalla normativa vigente, in ogni caso non superiore a n. 2 praticanti per ogni avvocato.

I praticanti avvocati saranno scelti mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.

I praticanti selezionati saranno iscritti nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Firenze, quali esercenti la pratica forense presso l'Avvocatura Metropolitana.

Art. 3
**Requisiti per l'ammissione all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura
Metropolitana**

Per l'ammissione all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Metropolitana è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Firenze;
- se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a 2 (due) mesi;

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla pratica forense.

Il possesso dei requisiti dovrà permanere anche in costanza di rapporto, eccezion fatta per il limite di età.

Art. 4
Commissione esaminatrice – modalità di selezione

Le domande di partecipazione degli aspiranti all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Metropolitana saranno esaminate dal dirigente Avvocatura - di concerto col responsabile dell'Ufficio medesimo - che:

1. attribuirà il punteggio ai titoli presentati da ciascun concorrente secondo i criteri di valutazione prefissati nell'avviso pubblico;
2. valuterà il singolo aspirante mediante un colloquio, che verterà, tra l'altro, sul *curriculum* professionale formativo allegato alla domanda presentata.

Art. 5
Finalità e Modalità di svolgimento della pratica forense

La pratica forense costituisce opportunità ragguardevole per i giovani laureati in guisa da essere finalizzata, tra l'altro, alla loro idonea formazione professionale per un corretto, successivo inserimento nel mondo lavorativo, al riguardo precisandosi che l'espletamento del detto periodo di pratica non potrà costituire canale preferenziale per l'instaurarsi di alcun rapporto lavorativo con la Città Metropolitana di Firenze.

In virtù di tale finalità (*formazione professionale del giovane laureato*), l'espletamento delle attività di pratica forense dovrà essere svolto con regolare ed assidua frequenza, presso l'Avvocatura Metropolitana, durante i giorni lavorativi, con diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, evitando in ogni caso posizioni di conflitto con gli interessi dell'Ente; essa sarà sottoposta ai previsti controlli da parte del competente Ordine professionale, nel cui Registro Speciale il praticante ammesso dovrà essere iscritto.

In particolare l'attività di tirocinio sarà prevalentemente espletata nelle Aule Giudiziarie nelle ore antimeridiane, mentre, nelle ore pomeridiane, presso l'Ufficio Avvocatura si svolgerà l'attività teorica, con particolare riguardo alla predisposizione e redazione di atti processuali scritti o relativi ad attività stragiudiziali, redazione di pareri, predisposizione di fascicoli, ricerche giurisprudenziali e dottrinali ecc.

La pratica forense si svolgerà secondo le modalità previste dalla Legge professionale e sarà disciplinata dal Legale al quale il praticante sarà assegnato.

Art. 6

Interruzione del rapporto di praticantato

I praticanti avvocati selezionati sottoscriveranno apposito disciplinare, contenente modi e tempi di esercizio della pratica forense.

Il Dirigente l'Avvocatura ha facoltà di interrompere il rapporto di praticantato in qualunque momento, previo preavviso di quindici giorni, per le sottoelencate cause:

- attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente;
- mancato rispetto degli obblighi di segretezza, riservatezza e riserbo attinenti a dati, informazioni e conoscenze acquisite durante l'attività di tirocinante presso l'Avvocatura;
- assunzione di incarichi professionali afferenti a vicende trattate dall'Avvocatura metropolitana;
- posizione di conflitto con gli interessi della Città Metropolitana di Firenze;
- venir meno del rapporto di fiducia tra l'Avvocato *dominus* ed il praticante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti;
- violazione di norme deontologiche.

Art. 7

Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro

La pratica forense presso l'Avvocatura Metropolitana

- non dà alcun titolo per l'accesso ai ruoli dell'Avvocatura o di altri Uffici dell'Ente, non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica né previdenziale, fatto salvo il riconoscimento del rimborso mensile nella misura stabilita nel bando di partecipazione quale stimolo e sostegno alla formazione del praticante, ed il rimborso delle spese vive, eventualmente sostenute nell'interesse della Città Metropolitana di Firenze;
- non comporta, per il praticante avvocato, alcun riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale.

La pratica forense è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione con la quale l'aspirante attesti che il tipo di collaborazione di praticante avvocato, che andrà a prestare, non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure oneri economici diretti o indiretti, costituendo unicamente formazione professionale, indispensabile per l'espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Art. 8

Durata dell'attività di praticante Avvocato

La pratica forense non potrà durare oltre il periodo previsto per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, e comunque non oltre diciotto mesi.

Nel caso in cui uno o più candidati prescelti anticipino volontariamente la scadenza, rinunciando a proseguire il tirocinio professionale presso l'Avvocatura Metropolitana, il responsabile dell'Ufficio si riserva la facoltà di sostituzione con altro praticante, attingendo alla graduatoria e sino allo spirare del termine di validità della graduatoria stessa, fissato di norma in 12 mesi; in mancanza di aspiranti idonei, l'Ente procederà alla pubblicazione di un nuovo bando/avviso per la selezione.

Art. 9

Norma finale

Per tutto quanto quivi non espressamente previsto si rinvia alla legislazione disciplinante l'attività di pratica forense.